

OGGETTO : NUOVO STATUTO DELLA PROVINCIA DI FERMO. ENTRATA IN VIGORE.
COMPETENZE DEGLI ORGANI. CIRCOLARE N. 1/2015.

Provincia di Fermo


AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

AI CONSIGLIERI PROVINCIALI

AI DIRIGENTI

ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

LORO INDIRIZZI PEC O POSTA ELETTRONICA



Completato il periodo di pubblicazione all'albo pretorio on – line, così come previsto e disciplinato dall'art. 6, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, il 29.01.2015 entra in vigore il nuovo Statuto della Provincia di Fermo approvato definitivamente dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 2 in data 22.12.2014.

Il testo del nuovo Statuto è presente sia all'interno dell'albo pretorio on – line che in un apposito link posizionato sulla pagina di apertura del sito della Provincia, e quindi è consultabile da tutti.

La revisione dello Statuto si è resa necessaria per dare attuazione, all'interno dell'ordinamento della Provincia, alle norme contenute nella Legge 07.04.2014 n. 56 di riforma degli Enti locali che ha innovato profondamente la materia concernente il funzionamento e l'organizzazione della Provincia, definita quale "ente di area vasta".

Con il nuovo assetto istituzionale delle Province è stato introdotto un nuovo sistema di elezione degli organi provinciali, cosiddetto di "secondo livello", è stata modificata la composizione degli organi provinciali attraverso l'abolizione della Giunta provinciale e l'attribuzione delle sue competenze al Presidente della Provincia, è stata prevista l'Assemblea dei Sindaci, è stata fissata al comma 55 dell'art. 1 un'elencazione sintetica e non esaustiva delle competenze dei "nuovi" organi provinciali, le cui funzioni, ai sensi del medesimo comma, dovevano trovare una definizione più compiuta nel nuovo Statuto provinciale.

Lo Statuto doveva stabilire le norme fondamentali dell'organizzazione della nuova Provincia, ivi comprese le attribuzioni dei nuovi organi, nonché le articolazioni delle loro competenze, nel rispetto del richiamato comma 55 : in questa prima fase ci si è limitati agli interventi sulla disciplina ordinamentale della Provincia in modo che venisse assicurata la piena funzionalità ed operatività dei nuovi organi individuati dalla Legge n. 56/2014.

Dopo che con la normativa regionale di recepimento si sarà provveduto all'individuazione puntuale delle funzioni fondamentali che resteranno alla competenza delle nuove Province e di quelle non fondamentali che dovranno essere trasferite alla Regione, ai Comuni o ad altri soggetti pubblici, si renderà necessario intervenire ulteriormente sul testo dello Statuto apportando le necessarie modifiche e gli opportuni adeguamenti.

Si richiama l'attenzione sulle competenze degli organi provinciali come risultanti dal nuovo catalogo normativo.

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Esercita le competenze previste dall'art. 1, comma 55 della legge 07.04.2014, n. 56, ossia *"rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti"*, svolgendo quindi le competenze già previste nell'art. 50, comma 2, del D.L.vo n. 267/2000.

Il Presidente della Provincia, che ha competenza su tutte le materie che il D.L.vo 18.08.2000, n. 267 e le altre fonti di regolazione aventi forza di legge, statali e regionali, attribuivano alle giunte degli enti locali, *"esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto"*, che introduce il catalogo, non esaustivo, delle competenze all'art. 9.

Si riportano alcune delle competenze già esercitate dalla Giunta che restano nella sfera d'azione del Presidente:

- approvazione dello schema di bilancio di previsione (Documento unico di programmazione) e dei relativi allegati da sottoporre al Consiglio Provinciale;
- approvazione delle variazioni al bilancio di previsione, in via d'urgenza e del prelievo dal fondo di riserva, approvazione dello schema del rendiconto di gestione e dei suoi allegati, degli schemi di riequilibrio generale di bilancio e dell'assestamento definitivo;
- approvazione delle modifiche delle aliquote delle imposte, tasse e canoni;
- approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) – piano della Performance e delle sue modifiche;
- approvazione delle dotazioni organiche, dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente, della macrostruttura nonché del piano triennale del fabbisogno del personale, dei regolamenti per la disciplina degli uffici e dei servizi, del sistema di valutazione della performance;
- individuazione e nomina del segretario provinciale, conferimento degli incarichi dirigenziali di primo livello, nomina del direttore generale, approvazione degli indirizzi operativi alla delegazione di parte pubblica nello svolgimento delle trattative sindacali, autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi, nomina dei membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o del Nucleo di Valutazione, approvazione della rilevazione degli esuberi e delle eccedenze di personale;
- conferimento dei mandati processuali, autorizzazione alle resistenze in giudizio e all'instaurazione di azioni giudiziarie, nonché tutte le determinazioni in materia di impugnazioni di provvedimenti giudiziari comunque denominati;
- nomina dei rappresentanti della Provincia in soggetti giuridici comunque denominati, partecipazione diretta alle Assemblee dei Soci delle società partecipate e/o di altri soggetti giuridici ai quali, in qualsiasi forma, la Provincia prenda parte;
- approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche, dello schema di programma delle opere pubbliche annuale e triennale;
- individuazione delle somme da sottrarre all'esecuzione forzata da parte dei creditori;
- richiesta delle anticipazioni di tesoreria;

Il Presidente della Provincia può interessare il Consiglio Provinciale su questioni di interesse generale al preordinato fine di stimolare l'espressione di un parere, senza che ciò possa comunque determinare aggravati procedimentali o vincolarlo nell'adozione di atti di sua competenza.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio Provinciale, definito dall'art. 1, comma 55, seconda proposizione della legge 7.4.2014, n. 56 *"organo di indirizzo e controllo"*, *"propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi [...]". Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci"*.

Il Consiglio Provinciale, inoltre, *"approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal*

presidente della provincia", per la qual cosa valgono le considerazioni appena enunciate a proposito delle competenze del capo dell'amministrazione.

Come richiamato all'art. 18 dello Statuto, il Consiglio Provinciale è competente a:

- elaborare e proporre all'Assemblea dei Sindaci lo statuto per la sua approvazione, nonché le relative variazioni;
- adottare il bilancio di previsione (Documento unico di programmazione) su proposta del Presidente;
- approvare in via definitiva gli schemi del bilancio previsionale adottati dal Presidente della Provincia, previo parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci;
- approvare gli schemi di riequilibrio di bilancio e del suo assestamento generale predisposti dal Presidente della Provincia;
- approvare il rendiconto della gestione;
- ratificare le variazioni di bilancio adottate dal Presidente in via d'urgenza;
- approvare il piano triennale delle opere pubbliche ed il piano triennale delle alienazioni immobiliari e delle valorizzazioni del relativo patrimonio;
- approvare la costituzione ed i relativi statuti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società e/o degli altri soggetti giuridici cui la provincia partecipi;
- approvare regolamenti, piani e programmi con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio;
- riconoscere, ove ne ricorrano i presupposti, i debiti fuori bilancio nei termini indicati dall'art. 194 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
- nominare i Revisori dei conti, a seguito di estrazione, da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, dall'apposito elenco regionale;
- approvare tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dall'art. 42, comma 2, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 e dalle altre fonti di regolazione statali o regionali aventi forza di legge.

ASSEMBLEA DEI SINDACI

Le competenze di questo nuovo organo delle Province sono di semplice individuazione in quanto non hanno alcun diretto collegamento con la problematica relativa alla individuazione del soggetto competente a svolgere le funzioni in precedenza attribuite alla Giunta Provinciale.

La norma attributiva della competenza dell'Assemblea è sempre rinvenibile nel citato comma 55 ed ora trova la sua disciplina nell'art. 25 dello Statuto, che prevede che l'Assemblea dei Sindaci :

- approva su proposta del Consiglio Provinciale lo statuto della Provincia e le sue eventuali modificazioni;
- esprime pareri sui bilanci della Provincia su proposta del Consiglio Provinciale;
- esprime pareri in relazione ad ogni altro oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente o del Consiglio Provinciale;

Non rientra nella competenza dell'Assemblea dei Sindaci esprimere pareri sulle variazioni di bilancio, sul riequilibrio generale del bilancio, sulla sua salvaguardia e sulla verifica dello stato di attuazione dei programmi, sull'assestamento generale del documento contabile in quanto verrebbe violato il principio di tassatività delle competenze.

Distintamente.=



IL SEGRETARIO GENERALE

DR. FABRIZIO ANNIBALI

FA/fa
CIRCOLARE_NUOVO_STATUTO